

Codice A1816B

D.D. 3 marzo 2021, n. 548

**L.R. n° 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i.-D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 art. 6 comma 6 s.m.i.-
Progetto relativo agli interventi selvicolturali nel lotto boschivo comunale denominato
"Bertino II" in località Tetti del Formaggio in comune di Frabosa Soprana (CN)-Proponente
Comune di Frabosa Soprana (CN)-Proroga riferita alla proposta di Autorizzazione n.
2016/32642 e alla Determinazione di Autorizzazione n. 3623**



ATTO DD 548/A1816B/2021

DEL 03/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: L.R. n° 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i.-D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 art. 6 comma 6 s.m.i.- Progetto relativo agli interventi selvicolturali nel lotto boschivo comunale denominato "Bertino II" in località Tetti del Formaggio in comune di Frabosa Soprana (CN)-Proponente Comune di Frabosa Soprana (CN)-Proroga riferita alla proposta di Autorizzazione n. 2016/32642 e alla Determinazione di Autorizzazione n. 3623 del 06/11/2017.

In data 06/11/2020 è pervenuta dal comune di Frabosa Soprana la richiesta (acquisita al ns. prot. al n. 54962) finalizzata ad ottenere la proroga dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3623 del 06/11/2017 agli interventi selvicolturali nel lotto boschivo comunale denominato "Bertino II" in località Tetti Formaggio in comune di Frabosa Soprana (proposta di autorizzazione n. 2016/32642).

In data 16/11/2020 prot. n. 56776 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo richiedeva delle integrazioni che pervenivano in data 23/02/2021 (acquisite al ns. prot. al n. 9483).

In data 22/12/2020 era già pervenuto dall'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime (acquisito al ns. prot. al n. 64036) il parere favorevole (prot. n. 7670 del 22/12/2020) di competenza con prescrizioni.

La proroga potrà essere concessa per la durata di un anno e pertanto l'intervento dovrà concludersi entro il 06/11/2021 infatti come indicato dal Regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R s.m.i. art. 6 (Autorizzazioni con progetto di intervento) comma 6) "Con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 possono essere autorizzate istanze di variante e di proroga fino ad 1 anno".

La proroga all'Autorizzazione n. 3623 del 06/11/2017, è resa esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte precedentemente dal tecnico progettista e non si riferisce ad aspetti connessi alla corretta funzionalità dell'intervento, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. L'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto e con l'osservanza delle prescrizioni elencate di

seguito.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs. n° 34 del 03.04.2018;
- l'art. 14 lett. c) della L. r. n° 4 del 10/02/2009 s.m.i.;
- il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. R. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n° 23;

determina

di prorogare l'Autorizzazione n. 3623 del 06/11/2017, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte precedentemente dal professionista ed ai sensi della L.R. n° 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 art. 6 comma 6 s.m.i., riferita all'istanza di Autorizzazione n. 2016/32642 relativa agli interventi selvicolturali nel lotto boschivo comunale denominato "Bertino II" in località Tetti Formaggio in comune di Frabosa Soprana (CN), che interesserà due parti del terreno iscritto al N.C.T. del comune di Frabosa Soprana al mappale n. 48 del foglio n. 31 corpo A per ha 1,45 e corpo B per ha 3,54 per una superficie totale di ha 4,99 di proprietà del comune di Frabosa Soprana secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali e di richiesta di proroga, agli atti del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetrie allegate al progetto ed essere conforme agli stessi;
2. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto e della relazione integrativa datata febbraio 2021 e nel D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. con particolare attenzione a quanto indicato all'art. 30 (Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000) e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
3. il quantitativo della massa legnosa interessata dall'intervento selvicolturale non dovrà essere maggiore da quanto indicato nel progetto originale;
4. il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto iniziale, nel caso in cui tale indice non venisse raggiunto si dovrà provvedere ad intervenire su una minor quantitativo di massa lenosa;
5. il taglio dovrà avere inizio dalle aree di saggio in modo tale da essere d'indicazione per la realizzazione dell'intervento selvicolturale;
6. le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso (valanghe). Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;
7. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
8. gli scarti di lavorazione dovranno essere trattati così come indicato nell'art. 33 (Scarti di

lavorazione) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;

9. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
10. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
11. le strade forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n. 48, n. 49 e n. 51 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
12. le piste forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n. 48, n. 50 e n. 51 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
13. le vie di esbosco dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n. 48 e n. 52 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
14. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
15. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
16. l'intervento dovrà concludersi entro il 06/11/2021;
17. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo la “Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori”, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Viene di seguito ribadito che dovranno essere rispettate le prescrizioni richieste dall'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime con comunicazione prot. n. 7670 in data 22/12/2020 che sono già state in parte indicate precedentemente e che di seguito verranno riportate per intero:

1. di mantenere il valore di prelievo previsto nel 2016, prescindendo dall'incremento della massa verificatosi nel quinquennio trascorso;
2. di integrare la contrassegnatura delle piante da conservare a tempo indefinito (con anellatura gialla e lettera B) fino al raggiungimento del volume legnoso equivalente all'incremento di cui sopra, prescegliendo le specie diverse dal faggio di diametro superiore a 30 cm e con un portamento regolare;
3. di richiedere le necessarie autorizzazioni all'apertura delle vie di esbosco nel caso esse non rispettino i parametri stabiliti dall'art. 52 del regolamento forestale;
4. di comunicare a questo Ente la denominazione della ditta aggiudicataria e la data di inizio dei lavori.

La presente Determinazione proroga l'Autorizzazione n. 3623 del 06/11/2017 e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente. Si evidenzia che è resa sulla base delle indagini condotte dal professionista ed è relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza e non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione alla normativa vigente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione di proroga all'Autorizzazione n. 3623 del 06/11/2017 verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Avverso la presente Determinazione di proroga è ammesso ricorso entro il termine di sessanta

giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe